Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2985

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2011

Norme finalizzate all'abolizione della Banca d'Italia e all'istituzione della Banca di Stato Italiana

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – La Banca d'Italia, così come si è venuta strutturando nel corso degli anni è divenuta una struttura di potere e di governo autocratico ed assoluto dell'economia nazionale e con essa del livello di qualità della vita delle nostre popolazioni sottratto al governo democratico del Paese. Tra i sui poteri e la natura della sua compagine societaria si sostanzia un potente conflitto di interessi in cui c'è una sostanziale identificazione tra il controllante e il controllore. Anzi, peggio, i controllati sono i controllori del controllante.

Ed a nulla valgono le argomentazioni secondo cui il conflitto è evitato con l'articolazioni delle competenze in capo all'azionariato. A nessuno può sfuggire che l'esistenza stessa dei dividendi annuali presuppone comunque una funzione speculativa e quindi non di garanzia.

Una siffatta situazione di strapotere e di incontrollabilità, si è tradotta, addirittura, nel primato di detta struttura sulla volontà politica e popolare democraticamente espressa dal Parlamento. Prova più eclatante ne è la storia e conclusione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, laddove anche quando si legifera il passaggio delle sue azioni allo Stato, in quanto la proprietà di un ente di diritto pubblico così potente non può essere di natura privata, ed ancor meno di privati sottoposti al suo controllo, non se ne fa nulla e nel silenzio generale, passata la fase di emergenza politica, si riesce ad ottenere la modifica della legge e, con arzigogoli interpretativi, la sua eliminazione di fatto.

Oltre ad una condizione di conflitto di interessi tra il compito di vigilanza sul settore bancario e la struttura azionaria, nel nuovo contesto internazionale e europeo, la Banca d'Italia è un vero e proprio anacronismo, non più difendibile, oltre che limitante la sovranità repubblicana. La mancanza di una Banca di Stato pone il nostro Paese in una condizione di maggiori difficoltà e più esposto a tutte le manovre speculative, proprio in quanto privo di una struttura finanziaria che risponde agli interessi dei cittadini, ma è rappresentato da una struttura che, in quanto di proprietà di aziende bancarie e finanziarie, è naturalmente indotta ad interpretare il principio della stabilità finanziaria come garanzia di solidità e di utili per le banche, piuttosto che stabilità di rifornimento finanziario al sistema produttivo del nostro Paese e dell'Europa.

Con il presente disegno di legge con l'articolo 1 si procede all'abrogazione di quelle leggi, ormai antidiluviane ed anacronistiche che sanciscono privilegi assurdi, a partire dal riconoscimento dello *status* di ente pubblico ad una società fatta da soggetti di mercato interessati, per finire con le concessioni di una serie di funzioni proprie degli Stati e dei governi, quali l'emissione della moneta e la tenuta del suo controvalore, la tesoreria e la riscossione, come anche, ancor peggio, il potere di regolazione dell'offerta monetaria e di decisione del tasso di sconto della valuta e la vigilanza sulle banche e sugli istituti finanziari. Norme per altro su cui si fonda la legittimità della espropriazione da parte della Banca d'Italia delle prerogative dello Stato nelle istanze europee ed internazionali.

Con l'articolo 2 si intende risolvere il conflitto d'interesse di cui l'attuale sistema finanziario è malato, andando all'istituzione di sistemi di vigilanza più moderni, più garantisti e più fondati sulla tutela dell'inte-

resse nazionale e segnatamente di tutti i soggetti economici in campo, a partire dai cittadini in quanto consumatori ed utenti dei servizi bancari e finanziari. Si propone cioè una apposita Autorità di garanzia, di natura terza, ed in quanto tale più consona a sistemi istituzionali repubblicani fondati sulla sovranità popolare dei cittadini e più sensibile alla tutela dei diritti diffusi, e non tesa solo alla regolazione dei rapporti concorrenziali tra le società di servizio ed alla garanzia dei loro utili. Il modello di Autorità che si propone è quello già sperimentato da anni nel nostro Paese.

Con l'articolo 3 si elimina l'anomalia secondo cui il governo dell'economia, realizzato attraverso la gestione delle politiche finanziarie, è posta nelle mani di un soggetto privato e per giunta anche espressione di parti in causa interessate a tutte le possibilità di arricchimento e di speculazioni finanziarie.

Con l'articolo 3, per realizzare la riacquisizione del governo della finanza in capo alla volontà democratica espressa dal Governo democraticamente eletto, si propone la costituzione di una Banca di Stato, con tutte le caratteristiche tipiche degli organismi di questo tipo nel mondo.

In particolare si evidenza il ruolo di gestore di un «fondo sovrano», necessario per la difesa sul mercato internazionale dalle speculazioni finanziarie dei vari fondi di investimento pubblici e privati mondiali.

Con questo articolo tutte le funzioni di rappresentanza sia nell'ambito dell'Unione europea che negli organismi internazionali, vengono tolte alla Banca d'Italia e poste in capo al nuovo organismo pubblico a disposizione del Governo.

In particolare lo Stato italiano torna in possesso di un suo indiscutibile diritto, quale garante del valore e della circolazione della moneta, quale è il cosiddetto «diritto di signoreggio», nonché il diritto di incamerare al patrimonio dello Stato la percentuale di suo ristorno della Banca centrale europea a ciò delegata.

Con l'articolo 5 si prevede il ritorno alle competenze dello Stato delle funzioni primarie di un Governo quali le funzioni di tesoreria e di distribuzione delle monete.

Ovviamente tutte modificazioni proposte debbono garantire le garanzie stipendiali e di carriera per tutti i dipendenti della Banca d'Italia che facciano domanda di passaggio ai nuovi organismi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del titolo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, sono abrogati.

2. All'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le lettere *d)* ed *f)* sono abrogate.

3. Sono altresì abrogati il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262, in materia di esclusività di emissione di moneta, nonché il decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1760, convertito dalla legge 4 ottobre 1928, n. 198, in materia di definizione delle funzioni del governatore.

4. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, in materia di regolazione dell'offerta monetaria e di decisione del tasso di sconto, nonché la legge 7 febbraio 1992, n. 82, relativamente alla esclusione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nella materia di regolazione dell'offerta monetaria.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la Banca d'Italia non ha più lo *status* di ente di diritto pubblico e torna ad essere società di capitali privata di cui agli atti istitutivi ed alla legge 10 agosto 1893, n. 449, attinente alla sua natura di società privata, e tutte le concessioni, autorizzazioni e deleghe di funzioni pubbliche dello Stato alla Banca d'Italia, di cui alle leggi abrogate con il presente articolo, sono revocate a far data dal 1° gennaio 2012.

Art. 2.

(Vigilanza)

1. Per le funzioni di vigilanza sul settore bancario, così come esercitato dalla Banca d'Italia alla data di approvazione della presente legge, è istituita una apposita Autorità di controllo del mercato bancario denominata «Autorità Garante del mercato bancario», da costituirsi, con decreto legislativo, entro sei mesi dall'entrata in funzione della presente legge, con gli stessi criteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità di cui al presente articolo, nel reclutamento del personale si avvale prioritariamente di tutti i dipendenti della Banca d'Italia addetti a tali funzioni che ne facciano domanda, a cui garantisce lo stesso trattamento stipendiale e le stesse progressioni di carriera.

3. In tutti gli articoli del I Titolo I e II del testo unico bancario di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, le parole «Banca d'Italia» sono sostituite con le parole «Autorità Garante del mercato bancario».

4. Nelle more dell'isituzione dell'Autorità, di cui al presente articolo, dette funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono svolte transitoriamente dall'Autorità della concorrenza e del mercato, che le assolve, in via straordinaria, con la propria dotazione di organico.

Art. 3.

(Tasso di sconto)

1. La potestà di regolazione dell'offerta di moneta e di decisione del tasso di sconto, nonché tutte le connesse attività di rappresentanza e partecipazione negli organismi internazionali e comunitari, di cui all'articoli abrogati, in quanto funzione tipica del Governo della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tornano in capo al Ministero

dell'economia e delle finanze, che la esercita mediante una sua struttura a ciò specializzata, denominata «Banca di Stato Italiana», da costituire con apposito decreto-legge, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

2. Mediante apposito decreto-legge da emanare congiuntamente, dovranno essere definite le dotazioni finanziarie di costituzione, necessarie per la sua funzione di «Fondo sovrano», nonché gli oneri di gestione a carico dello Stato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella strutturazione della Banca di Stato Italiana, si avvale prioritariamente di tutti i dipendenti della Banca d'Italia che ne facciano domanda, e ad essi garantisce lo stesso trattamento stipendiale e le stesse progressioni di carriera.

4. Allo scopo di evitare difficoltà organizzative e non indispensabili disagi ai dipendenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto con parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari, procede alla stipula di contratti per l'acquisto o l'uso degli immobili e delle strutture operative della Banca d'Italia, nonché, per l'espletamento delle competenze, contratti di gestione, provvisori non rinnovabili della durata massima di tre anni, i cui oneri sono a carico del bilancio dello Stato.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguentemente al passaggio in capo alla Banca di Stato Italiana della potestà di emissione e regolazione della moneta, fermo restando la validità di tutti gli accordi, rapporti e trattati internazionali e comunitari, tutte le obbligazioni e ristorni finanziari nei rapporti con la Banca centrale europea (BCE), ivi compreso il ristorno all'Italia del cosiddetto «diritto di signoraggio» connesso alla emissione della valuta comunitaria, già detenuti dalla Banca d'Italia, sono in capo alla Banca di Stato Italiana ed entrano a far parte del bilancio dello Stato, a riduzione del debito pubblico.

6. Alla data del 31 dicembre 2011, tutte le nomine di rappresentanti della Banca d'Italia, quale delegata delle prerogative dello Stato Italiano sulla base degli accordi dell'Unione europea, nonché di tutti i rapporti internazionali, decadono irrevocabilmente, senza possibilità di proroga.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla nomina dei nuovi rappresentanti, in tutte le istanze di cui al presente articolo, entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente alla scadenza di cui al comma 6. In caso di mancata nomina dei nuovi rappresentanti tali incarichi vengono svolti dal Ministro dell'economia e delle finanze o di suo delegato specificatamente nominato di volta in volta.

Art. 4.

(Tesoreria)

1. Le funzioni di tesoreria dello Stato e le funzioni di distribuzione della moneta, già in capo alla Banca d'Italia passano integralmente alla Banca di Stato Italiana, la quale in una fase transitoria non superiore a tre anni le esercita, assegnandole in gestione ad appositi organismi di riscossione, di diritto pubblico, con sedi sufficientemente distribuite sul territorio.

€ 1,00